

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA E LA COMUNITA' MONTANA DEL
VERBANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SULLE LINEE VERBANIA - MIAZZINA E VERBANIA -
SAN BERNARDINO VERBANO NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO
2012 AL 31 DICEMBRE 2017**

La Provincia del Verbano Cusio Ossola (C.F. 93009110037), rappresentata
da _____, in qualità di _____
_____ dell'Ente _____
e _____

la Comunità Montana del Verbano (C.F. 02218500037), rappresentata da
_____, in qualità di _____
_____ dell'Ente _____

PREMESSO

- che il decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 e s.m.i. ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che con la legge regionale 04/01/2000, n. 1 e s.m.i. la Regione Piemonte ha emanato norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo di cui sopra;
- che l'art. 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. delega alle Province le funzioni e i compiti relativi all'individuazione ed al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
- che l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province stipulino accordi di programma con le Comunità Montane per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi in aree a domanda debole;
- che l'ultimo Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale approvato dalla Giunta Provinciale (D.G.P. n. 273 del 13/12/2007) ha, tra l'altro, confermato il territorio della Comunità Montana Val Grande, Ente poi soppresso ed a cui è subentrata la Comunità Montana del Verbano, quale area a domanda debole;
- che con accordo tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e la Comunità Montana Val Grande, accordo stipulato in data 18/08/2004 (R.I. n. 237 del 30/08/2004), per il periodo di durata dello stesso (periodo 01/01/2004 - 31/12/2009) la Provincia del Verbano Cusio Ossola è stata delegata dalla Comunità Montana Val Grande, come già avvenuto in precedenza con accordo di programma R.I. n. 166 del 29/12/2000, all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di T.P.L. sulle linee Verbania - MIAZZINA e Verbania - San Bernardino Verbano, impegnandosi

ad esercitare su tali linee le relative corse;

- che con l'accordo di cui al punto precedente la Comunità Montana Val Grande, per il servizio di T.P.L. di cui sopra, si è impegnata a versare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la somma di euro 19.625,36 all'anno per ciascun anno di durata dell'accordo;
- che l'accordo sopracitato, in base a quanto previsto nell'art. 4, comma 2, dell'accordo stesso, non essendo intervenuta alcuna disdetta scritta nel termine indicato da tale comma, è stato tacitamente prorogato per un periodo di altri due anni fino al 31/12/2011;
- che la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con note prot. n. 8730 del 18/02/2010, prot. n. 13689 del 18/03/2010 e prot. n. del, ha richiesto alla Comunità Montana del Verbano la disponibilità a rinnovare l'accordo sopracitato per un ulteriore periodo di 6 anni a decorrere dal 01/01/2012,
- che la Comunità Montana del Verbano, con nota prot. n. del ha dato la propria disponibilità al rinnovo dell'accordo di cui sopra;
- che lo schema del presente accordo di programma è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. del e dalla Giunta della Comunità Montana del Verbano con deliberazione n. del

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

La Comunità Montana del Verbano delega la Provincia del Verbano Cusio Ossola, che opererà attraverso la propria struttura competente, individuata nel Settore Politiche Territoriali, Infrastrutture e Trasporti – Servizio Trasporti e Mobilità, all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – Miazina e Verbania – San Bernardino Verbania.

Articolo 3

La Provincia del Verbano Cusio Ossola s'impegna a far svolgere sulle linee di trasporto pubblico locale Verbania – Miazina e Verbania – San Bernardino Verbania le corse come da programma di esercizio definito annualmente tra la Provincia stessa, d'intesa con la Comunità Montana del Verbano, e l'impresa di trasporto incaricata di effettuare il servizio su tali linee.

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse erogate dalla Regione Piemonte agli Enti soggetti di delega in materia di trasporto pubblico locale, il programma di esercizio di cui sopra potrà essere

modificato in accordo tra le parti.

Articolo 4

Il presente accordo ha durata di anni 6 (sei) dal 01/01/2012 al 31/12/2017.
Alla scadenza del termine di durata dell'accordo (31/12/2017) lo stesso s'intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni salvo disdetta scritta di una delle parti da inviarsi all'altra a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.

Articolo 5

La Comunità Montana del Verbano s'impegna a versare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il sopradescritto servizio, l'importo di euro 19.625,36 (euro diciannovemilaseicentoventicinque virgola trentasei) all'anno per ciascun anno di durata dell'accordo.

Detto importo dovrà essere erogato in due rate semestrali da versarsi rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora nel corso degli anni di durata dell'accordo intervengano modifiche al programma di esercizio tali da comportare rilevanti aumenti o diminuzioni di percorrenza rispetto al programma di esercizio definito in relazione al periodo dicembre 2011 - dicembre 2012, le parti, di comune accordo, potranno ridefinire l'importo di cui sopra.

Articolo 6

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia del Verbano Cusio Ossola comunicherà tempestivamente tali esigenze alla Comunità Montana del Verbano

Articolo 7

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere durante il periodo di validità del presente accordo le parti accettano sin d'ora l'azione di arbitrato che sarà svolta dalla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbania, _____

per la **PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

per la **COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO**
